Co.Re.Com.
Comitato regionale
per le comunicazioni
della Lombardia

ATTI 2023/XII.7.1.1.1

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Deliberazione n. 10 **del 6 marzo 2024**

Sono presenti i componenti del Comitato:

GARIBOLDI	Cesare Maria	Presidente
GUSSONI	Maurizio	Vice Presidente
SALA	Marianna	Vice Presidente
CELLA	Veronica	Componente
DRAGONE	Marco	Componente

Oggetto: ***Modifiche al Regolamento interno del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia.***

Il presente provvedimento si compone di n. 9 pagine, comprensive dell'allegato

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTO l'art. 62 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia che prevede il Comitato regionale per le comunicazioni quale organo indipendente di garanzia, con funzioni di governo, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, secondo le disposizioni della legge statale e della legge regionale;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20, "*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia (CORECOM)"* e, in particolare, l'art. 7 che prevede che il Comitato adotti il proprio regolamento interno;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

RICHIAMATA la propria deliberazione del 22 luglio 2020, n. 103 di approvazione del Regolamento interno del Comitato Regionale per le Comunicazioni;

CONSIDERATA l'esigenza di apportare modifiche ed integrazioni al predetto Regolamento interno, al fine di assicurare una maggiore coerenza normativa rispetto alle previsioni contenute nella l.r. 20/2003 e di garantire un migliore funzionamento del Comitato;

All'unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese,

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento interno del Comitato Regionale per le Comunicazioni di cui all'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. di disporre la pubblicazione del predetto Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Presidente
Cesare Maria Gariboldi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente
Roberto Saini

ROBERTO
SAINI
06.03.2024
15:28:45
GMT+00:00

Firmato da:
CESARE MARIA GARIBOLDI
Codice fiscale: GRBCRM68E14E063K
Valido da: 07-11-2023 10:39:51 a: 07-11-2026 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 06-03-2024 17:05:28
Motivo: Approvo il documento

Allegato

REGOLAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA LOMBARDIA.

TITOLO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 20/2003 «*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)*» e disciplina le modalità di nomina e le funzioni dei Vice Presidenti, le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti, nonché le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

Art. 2
Definizioni

1. Con l'espressione «Comitato» si intende il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia, organo composto dal Presidente e dai componenti eletti dal Consiglio Regionale.

2. Con l'espressione «Autorità» si intende l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Con l'espressione «Presidente» si intende il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia.

4. Con l'espressione «Dirigente» si intende il Dirigente della struttura di assistenza al Comitato.

5. Con l'espressione «l.r. 20/2003» si intende la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 «*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)*».

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Art. 3
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Comitato, convoca e presiede le riunioni, determina l'ordine del giorno, coordina i lavori del Comitato stesso e cura l'esecuzione delle deliberazioni, mantiene i rapporti con gli organi istituzionali.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente da lui delegato.

3. Il Presidente, in casi straordinari di necessità e urgenza o di delega espressa da parte del Comitato, adotta i provvedimenti opportuni, che sono sottoposti al Comitato nella prima seduta dello stesso per la ratifica.

Art. 4
I Vice Presidenti

1. Il Comitato, come disposto dall'art. 2, comma 2, della l.r. 20/2003, elegge al suo interno due Vice Presidenti a scrutinio segreto.

2. Per l'elezione dei Vice Presidenti ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto più voti; in caso di parità di voti tra più componenti risulta eletto il più anziano di età.

3. In caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno dei due Vice Presidenti, il Comitato provvede alla sua sostituzione mediante elezione. Risulta eletto il candidato che ottiene più voti.

4. I Vice Presidenti possono essere revocati, sulla base di motivata mozione, proposta da almeno due componenti, che la depositano presso il Comitato. Essa verrà posta in discussione alla prima seduta, che è comunque convocata entro dieci giorni.

5. La votazione su tale mozione è effettuata a scrutinio palese e risulta approvata se ottiene il voto favorevole di almeno tre componenti.

Art. 5
Programmazione delle attività

1. Il Comitato esercita le funzioni attribuite, assumendo ogni decisione a tale fine necessaria. In particolare:

a) entro il 30 settembre di ogni anno presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario;

b) provvede ad integrare il programma di attività con le iniziative e gli interventi in relazione a funzioni, decisioni o adempimenti successivamente intervenuti o approvati;

c) presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate;

d) adotta opportuni strumenti informativi per pubblicizzare la propria attività;

e) partecipa, attraverso il Presidente, ed eventualmente altri incaricati, al Coordinamento nazionale dei Comitati per le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome;

f) approva e rende pubblici atti procedurali, regolamenti, criteri operativi, disposizioni e procedimenti, finalizzati a conseguire una maggiore efficienza operativa e forme di comunicazione diretta;

g) provvede alla valutazione ed al controllo strategico circa l'attuazione del programma di attività, finalizzati alla verifica delle scelte operative effettuate per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Art. 6
Funzionamento

1. Relativamente alle necessità di funzionamento il Comitato può stabilire di:

a) incaricare i propri componenti, su proposta del Presidente, di funzioni specifiche e compiti istruttori, connessi all'attività del Comitato, per l'espletamento dei quali è possibile avvalersi, previo assenso degli organi del Consiglio regionale o della Giunta regionale rispettivamente competenti, della temporanea collaborazione di unità di personale regionale ulteriore rispetto a quelle stabilite dalla dotazione organica;

b) istituire al proprio interno, su proposta del Presidente, gruppi di lavoro o tecnici, determinandone i componenti, i principi di funzionamento e la durata;

c) affidare incarichi di studio, ricerca e attività specifica attinenti materie e casi che rientrano nelle attribuzioni istituzionali;

d) avvalersi di soggetti ed organismi di riconosciuta indipendenza e competenza per l'esplicazione delle proprie funzioni.

Art. 7
Missioni e rappresentanza

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente e i componenti del Comitato possono recarsi in missione in Italia e all'estero.

2. Le missioni dei componenti del Comitato sono preventivamente autorizzate dal Presidente e di esse viene data informativa nelle sedute del Comitato.

3. Il Presidente informa il Comitato delle missioni effettuate.

4. Sono rimborsate le spese per vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti per i consiglieri regionali.

Art. 8
Incompatibilità e decadenza

1. Ciascun componente del Comitato è tenuto a segnalare al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente del Comitato la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Presidente del Comitato che, a tal fine, comunica il motivo dell'assenza, o dell'incompatibilità, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al Comitato.

3. Il Presidente del Comitato, nel caso sia venuto a conoscenza della sopravvenienza delle cause di incompatibilità nei confronti dei componenti del Comitato, le segnala al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della l.r. 20/2003.

4. Il Presidente del Comitato, qualora i componenti non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nel corso dell'anno solare, segnala le assenze ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. 20/2003 al Presidente del Consiglio regionale.

5. Il componente, che abbia accettato una candidatura per le elezioni politiche, amministrative o europee, ne informa immediatamente, per iscritto, il Presidente del Corecom che a sua volta ne informa, per iscritto, il

Presidente del Consiglio regionale; analogamente procede il Presidente del Corecom, che abbia accettato una candidatura per le elezioni politiche, amministrative o europee, informando il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta regionali.

6. Il Presidente o il componente del Corecom, dopo l'accettazione della candidatura e per tutta la durata della campagna elettorale, resta sospeso dall'incarico.

Art. 9
Convocazione e validità delle riunioni

1. Il Comitato si riunisce in via ordinaria ed in via straordinaria, su iniziativa del Presidente.

2. Il Comitato è altresì convocato entro 15 giorni su richiesta scritta di almeno due componenti.

3. L'avviso di convocazione è comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta mediante e-mail, ordinaria o certificata, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. In caso di urgenza motivata l'avviso è comunicato 48 ore prima della riunione, salvo che disposizioni normative impongano tempi inferiori.

5. Il Comitato può invitare a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo, rappresentanti di Enti ed istituzioni, di organizzazioni sindacali, culturali e sociali, di associazioni, di università ed enti di ricerca, esperti, nonché dirigenti e funzionari della Regione Lombardia.

6. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza del Presidente o di chi ne fa le veci e di almeno due componenti. Delle adunanze invalide è comunque redatto un verbale, ai sensi dell'art. 15.

7. Il Dirigente assiste alle riunioni del Comitato. Possono altresì partecipare alle sedute i funzionari individuati dal Dirigente in relazione all'argomento trattato.

8. I componenti che non possono partecipare alla seduta ne informano in tempo utile il Presidente.

Art. 10
Sedute del Comitato

1. Le sedute del Comitato non sono pubbliche, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Il Comitato ha facoltà di svolgere sedute pubbliche e di richiedere la partecipazione, ai fini informativi ed istruttori, di persone estranee al Comitato, che possono partecipare alla discussione, nei tempi e nei modi stabiliti dal Presidente della seduta, ma non alla votazione.

3. Il calendario delle sedute è pubblicato sul sito web del CORECOM.

4. Il Comitato si riunisce normalmente presso la propria sede.

5. Su decisione del Presidente, le sedute possono svolgersi in tele o videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione.

6. Anche quando la seduta si svolge presso la sede del Comitato, ciascun componente può parteciparvi in tele o videoconferenza, dandone avviso al Presidente con un preavviso di almeno un giorno.

7. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

Art. 11
Pareri

1. I pareri del Comitato richiesti ai sensi dell'art.9, comma 2, della legge regionale n.20/2003 sono inseriti all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato o, in caso di urgenza, possono divenire oggetto di riunione straordinaria dello stesso.

2. Il Comitato delibera sul testo del parere e lo invia all'organo richiedente insieme al verbale delle riunioni che lo concernono.

Art. 12
Consultazioni

1. Il Comitato procede periodicamente a consultazioni, sulle materie di propria competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private e dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le pari opportunità, con l'ordine dei giornalisti, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni. I soggetti sono invitati via e-mail ordinaria o certificata. Tali consultazioni sono di norma pubbliche.

2. Il Comitato mantiene, nella persona del Presidente o di un suo delegato, stabili rapporti con gli Enti e gli operatori in materia di comunicazione.

Art. 13
Ordine del giorno

1. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno della seduta.

2. L'ordine del giorno con la relativa documentazione devono essere trasmessi ai componenti almeno due giorni lavorativi prima della seduta.

3. Con il consenso dei presenti il Comitato può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

4. Il Comitato, a maggioranza assoluta dei presenti, può decidere l'inversione dell'ordine del giorno.

Art. 14
Delibere

1. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

2. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Tutte le delibere sono assunte di regola con votazione palese, con l'eccezione:

a) dell'elezione dei Vice Presidenti;

b) delle delibere concernenti persone e le qualità soggettive delle stesse o la valutazione dell'attività da queste svolta;

c) in ogni caso ritenuto opportuno dal Presidente o da due componenti il Comitato.

4. Le delibere del Comitato sono sottoscritte dal Presidente e dal Dirigente.

Art. 15
Verbale della seduta

1. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale a cura a cura del Dirigente.

2. Qualora il Comitato decida che alla seduta partecipino solo i suoi componenti, la redazione del verbale viene affidata ad un componente designato dal Presidente.

3. Il verbale deve contenere l'indicazione dei presenti, della durata della seduta, dei componenti che si sono assentati nel corso della riunione, nonché di quelli che hanno preventivamente giustificato l'assenza. Esso deve inoltre indicare gli argomenti trattati, il nome dei relatori, gli elementi essenziali delle relazioni svolte e della discussione, le decisioni adottate.

4. Ciascun componente ha la facoltà di chiedere che nel verbale venga specificata la motivazione del proprio voto ed ogni dichiarazione da lui rilasciata.

5. Il verbale di ogni seduta viene approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce; a tal fine ne viene data lettura all'inizio della seduta. Dopo l'approvazione, i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Dirigente.

6. I verbali e gli atti del Comitato sono pubblici e restano depositati presso gli uffici del Comitato, e resi disponibili ai sensi della normativa in materia di pubblicità degli atti.

TITOLO III
STRUTTURA

Art. 16
Personale

1. Il personale a disposizione della struttura di supporto al Comitato, assegnato a qualsiasi titolo, è alle dipendenze funzionali del Comitato e gerarchicamente risponde ai dirigenti sovra ordinati.

2. Il Comitato esamina periodicamente l'adeguatezza della dotazione organica delle strutture verificandone la congruità con la Presidenza del Consiglio regionale.

3. Il personale in servizio presso il Corecom è tenuto ad osservare il codice disciplinare dei dipendenti del Consiglio regionale.

Art. 17
Competenze del Dirigente della struttura di assistenza al Comitato

1. Il Dirigente svolge le funzioni assegnate in coerenza con quanto disposto dagli artt. 38, 39 e 52 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20. A tal fine, per quanto di competenza:

a) provvede alla direzione della struttura ed alla conseguente organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;

b) assiste alle sedute del Comitato, assicurando il necessario supporto tecnico-amministrativo;

c) cura l'attuazione delle deliberazioni adottate dal Comitato e ad assumere i relativi impegni di spesa;

d) stipula contratti di consulenza e collaborazione, sulla base degli indirizzi, dei programmi e delle decisioni del Comitato;

e) adotta gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del programma annuale di attività, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato;

f) cura i rapporti con i diversi livelli istituzionali e con gli altri soggetti interessati alle attività del Corecom.

Art. 18
Segreteria di Comitato

1. Il servizio di segreteria è assicurato dal Dirigente.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 19
Modifiche al regolamento

1. Eventuali modifiche al presente regolamento sono adottate col voto di tre quarti dei componenti del Comitato (quattro componenti su cinque).

Art. 20
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.